



# COMUNE DI BREDA DI PIAVE

PROVINCIA DI TREVISO

Prot. n. 11773

## BANDO DI CONCORSO

### PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) - ANNO 2017

(Legge Regionale 2 aprile 1996, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni)

Il Comune di Breda di Piave indice il presente bando di concorso per l'anno 2017 per l'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili o saranno ultimati nel Comune, nel periodo di efficacia della graduatoria, fatte salve le eventuali riserve di alloggi disposte ai sensi della Legge Regionale 02/04/1996 n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai fini del presente bando per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi ovvero da un genitore e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi; fanno inoltre parte del nucleo del richiedente i "conviventi di fatto" ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n. 76.

Fanno altresì parte del nucleo familiare gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.

Possono essere considerati conviventi anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata all'assistenza di persone presenti nel nucleo familiare stesso che rientrano nelle condizioni indicate nella Legge Regionale n. 10/96 all'art. 7, comma 1, lettera a), numero 4 (presenza nel nucleo familiare di una o più persone di età superiore a sessanta anni, non autosufficienti, riconosciute tali con certificazione da parte degli organi competenti) e numero 5 (presenza nel nucleo familiare di una o più persone portatrici di handicap certificata dagli organi competenti; si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa uguale o superiore ai due terzi, riconosciuta ai sensi della vigente normativa). Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa nel nucleo familiare, essere stata instaurata da almeno due anni precedenti alla data di pubblicazione del bando di concorso e risultare dalla certificazione anagrafica.

Per il cittadino di paese non appartenente all'Unione europea, sono considerati componenti del nucleo familiare i familiari per i quali è stato chiesto il ricongiungimento in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente.

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi che tengano conto del numero dei figli, vanno conteggiati anche i nati (art. 67 della L.R. Veneto 5/2000); chi ha interesse deve presentare idonea documentazione dello stato di gravidanza e, in seguito, dell'avvenuta nascita.

I lavoratori emigrati all'estero che intendano partecipare al presente bando, dovranno indicare il Comune di Breda di Piave come Comune prescelto in una dichiarazione raccolta da un rappresentante consolare che rilascia apposito certificato da allegare alla domanda.

#### 1. REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE (art. 2 Legge Regionale n. 10/96)

I richiedenti, conformemente a quanto disposto dalla citata Legge Regionale, per poter partecipare al presente bando devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

##### 1.1 cittadinanza italiana, oppure:

- cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;

- titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3;
  - titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
  - stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- 1.2 residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Breda di Piave, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali compresi in tale ambito, o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un unico ambito territoriale;  
in deroga a tale requisito, gli appartenenti alle forze dell'ordine possono partecipare al bando di concorso purché risiedano e prestino servizio nella Provincia di Treviso, ovvero risiedano nella Provincia di Treviso ma prestino servizio in altra Provincia della Regione del Veneto e la distanza tra la sede di servizio ed il Comune di Breda di Piave non superi, in quest'ultima ipotesi, i novanta chilometri;
- 1.3 non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio/i o parti di essi per i quali il sei per cento del valore catastale complessivo sia superiore al cinquanta per cento di una pensione minima INPS annua (€6.524,57 per il 2017, ovvero €501,89 al mese), ubicato in qualsiasi Comune del territorio nazionale.  
Tale requisito sussiste anche qualora l'alloggio sia inutilizzabile dal proprietario perché gravato da diritto di usufrutto, uso, abitazione a tempo indeterminato;
- 1.4 assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato e da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o distrutto senza dar luogo al risarcimento del danno;
- 1.5 reddito annuo complessivo del nucleo familiare in misura non superiore ad € 24.850,00 (limite valido per il 2017, redditi 2016). Il reddito è da computarsi con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, come sostituito dall'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modifiche, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi di cui all'articolo 8 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi" e successive modificazioni, dedotti gli oneri di cui all'articolo 10 del citato decreto di tutti i componenti del nucleo familiare stesso, quali risultano dall'ultima dichiarazione presentata. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo del nucleo è ridotto di €516,46 per ogni componente oltre i due, sino ad un massimo di €3.098,76. La riduzione si applica anche per i figli a carico oltre alla riduzione per gli stessi prevista dall'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
- (\*) Qualora alla formazione del reddito concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione di € 516,46 per ogni figlio che risulti essere a carico, e dopo la detrazione di € 516,46 per ogni componente oltre i due, sono calcolati nella misura del 60 %. Le detrazioni non possono eccedere l'importo di € 3.098,76.*

**A titolo esemplificativo si riportano alcuni esempi:**

<i>Numero componenti del nucleo familiare</i>	<i>Numero figli a carico</i>	<i>Limite reddito da lavoro dipendente</i>	<i>Limite reddito per altri tipi di reddito</i>
1	0	€ 41.416,67	€ 24.850,00
2	0	€ 41.416,67	€ 24.850,00
2	1	€ 42.277,43	€ 25.366,46

3	1	€ 43.138,20	€ 25.882,92
4	2	€ 44.859,74	€ 26.915,84
5	3	€ 46.578,07	€ 27.946,84
6	4	€ 48.302,80	€ 28.981,68

1.6 non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica eventualmente assegnato in precedenza in qualsiasi forma;

1.7 non occupare senza titolo un alloggio di edilizia pubblica.

I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente ai precedenti punti 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda previsto dal successivo punto 4 del presente bando di concorso, nonché al momento della assegnazione e devono permanere in costanza di rapporto locativo.

Il requisito di cui al punto 1.5 deve permanere alla data dell'assegnazione con riferimento al limite vigente in tale momento.

## 2. CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI (art. 7 Legge Regionale n. 10/96)

La graduatoria definitiva e la graduatoria di assegnazione sono formate sulla base dei punteggi assegnati e dei criteri di priorità sotto indicati, riferiti al concorrente ed al suo nucleo familiare:

### a) CONDIZIONI SOGGETTIVE

1. presenza nel nucleo familiare di lavoratore dipendente in costanza di versamento Gescal:

1.1) con anzianità di contribuzione fino ad anni cinque: punti 1;

1.2) con anzianità di contribuzione inferiore od uguale ad anni dieci: punti 3;

1.3) con anzianità di contribuzione superiore ad anni 10: punti 5;

Il pensionato da lavoro subordinato o suo erede e il lavoratore dipendente in cassa integrazione o disoccupato, è assimilato al lavoratore dipendente in costanza di versamento Gescal;

2. nucleo familiare il cui reddito annuo convenzionale non superi l'importo di una pensione minima INPS: punti 4;

3. presenza nel nucleo familiare di una o più persone di età superiore a sessanta anni: punti 1.  
*Questo punteggio non è cumulabile con quello di cui al successivo punto 4) della presente lettera;*

4. presenza nel nucleo familiare di una o più persone di età superiore a sessanta anni, non autosufficienti, riconosciute tali con certificazione da parte degli organi competenti: punti 4.  
*Questo punteggio non è cumulabile con quello di cui al precedente punto 3) della presente lettera;*

5. presenza nel nucleo familiare di una o più persone portatrici di handicap certificata dagli organi competenti: punti 5; ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa uguale o superiore ai due terzi, riconosciuta ai sensi della vigente normativa;

6. nuclei familiari di emigrati che dichiarino nella domanda di rientrare in Italia per stabilirvi la residenza: punti 2;

7. nucleo familiare composto da cinque o più unità: punti 2;

8. nucleo familiare composto da un solo adulto con uno o più minori a carico: punti 3;

9. coppie che abbiano contratto matrimonio da non oltre un anno dalla data di pubblicazione del bando o che contrarranno matrimonio entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio: punti 2;
- 9-bis) anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva di cui all'art. 8 della citata Legge Regionale: punti 0,5 per anno fino ad un massimo di punti 5;
- 10) condizioni stabilite con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 18/09/2017; può essere attribuito un punteggio complessivo non superiore ad 8 punti, anche se sussiste più di una delle seguenti condizioni:

Voce	Fattispecie	punteggio
1 - Anzianità di residenza continuativa del richiedente nel comune di Breda di Piave	A. da 10 anni e un giorno e fino a 15 anni	2
	B. da 15 anni e un giorno in poi	3
2. – Nucleo familiare intestatario di un contratto di locazione in Breda di Piave registrato che prevede un canone annuo di affitto, relativo all'anno 2016, che incida in misura dal:	A. 40,00 % al 49,99 % del reddito 2016 del nucleo familiare (al netto dei contributi previdenziali, degli assegni familiari e delle ritenute fiscali IRPEF)	2
	B. 50,00% in su del reddito 2016 del nucleo familiare (al netto dei contributi previdenziali, degli assegni familiari e delle ritenute fiscali IRPEF)	3
3 – nucleo familiare con figli minori a carico di un unico genitore o di chi ne fa le veci, il cui richiedente sia residente nel Comune di Breda di Piave da almeno 5 anni	A. con 1 figlio a carico, anche nascituro	1
	B - Con 2 o più figli a carico, anche nascituri	2
4 - disagio sociale grave accertato dai Servizi Sociali del Comune, per i quali esista un programma di intervento, avviato prima della pubblicazione del presente bando, dai Servizi Sociali territoriali (Comune e/o Ulss)	A – con una relazione del Servizio Sociale del Comune di Breda di Piave	1

#### b) CONDIZIONI OGGETTIVE

- 1) situazione di grave disagio abitativo accertata da parte delle autorità competenti ed esistente da almeno un anno dalla data di scadenza del bando, dovuta a:

1.1) abitazione impropria o procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica secondo quanto previsto dall'art. 7, primo comma, numero 1, lettera a) del DPR 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modificazioni e integrazioni: punti 5.

*Questo punteggio non è cumulabile con quello di cui al successivo punto 2.2) della presente lettera;*

1.2) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto di almeno due unità: punti 2;

1.3) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari composti da una sola unità: punti 1;

1.4) presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio: punti 1;

*La condizione di cui al presente comma 1), relativa al periodo di tempo di almeno un anno, non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dalla autorità competente, o a seguito di sistemazione precaria derivante dall'esecuzione di un provvedimento di rilascio non intimato per inadempienza contrattuale;*

2) situazioni di disagio abitativo esistente alla data di scadenza del bando dovuto a:

2.1) abitazione in alloggio sovraffollato documentato dall'autorità competente sulla base dei seguenti parametri:

2.1.1) da due a tre persone a vano utile esclusi servizi e cucina se inferiore a mq. 14: punti 1;

2.1.2) da più di tre persone a vano utile esclusi servizi e cucina se inferiore a mq. 14: punti 2;

2.2) abitazione in alloggio ant igienico da certificarsi dalla competente autorità secondo quanto previsto dall'art. 7, primo comma, numero 4), lettera b) del DPR 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modificazioni e integrazioni: punti 2.

*Questo punteggio non è cumulabile con quello di cui al precedente punto 1.1) della presente lettera;*

2.3) richiedenti il cui alloggio debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio, nonché per qualsiasi altra condizione oggettiva che renda impossibile l'uso dell'alloggio; ovvero richiedenti che dimostrino di essere privi di alloggio da almeno un anno: punti 5.

### **3. MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE**

La domanda, pena nullità della stessa, dovrà essere:

- a) redatta su apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Servizi Sociali e sul sito internet del Comune di Breda di Piave ([www.comunebreda.it](http://www.comunebreda.it), sezione BANDI E AVVISI),
- b) debitamente sottoscritta e corredata da copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore (artt. 38 e 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000),
- c) corredata da marca da bollo da €16,00.

Alla domanda dovranno inoltre essere allegati i documenti e le certificazioni necessarie per ottenere i punteggi relativi a particolari condizioni soggettive o oggettive espressamente indicati dal richiedente nella domanda stessa (es.: certificato di gravidanza per figli nati, verbali della Commissione medica per situazioni di invalidità e di handicap, abitazione in un alloggio improprio, presenza di barriere architettoniche in caso di portatori di handicap, sovraffollamento, antigenicità, ... ecc.).

Il richiedente dichiarerà sotto la propria personale responsabilità di possedere tutti i requisiti previsti e le altre eventuali condizioni che danno diritto a punteggio. Dovrà inoltre attestare l'eventuale iscrizione alla Camera di Commercio di qualsiasi componente il nucleo familiare e/o lo stato di disoccupazione.

L'amministrazione comunale si riserva di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di false attestazioni e mendaci dichiarazioni ivi indicate, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici conseguiti.

L'ufficio competente allo svolgimento dell'istruttoria delle domande potrà chiedere, nella fase istruttoria, l'integrazione e/o la regolarizzazione delle domande, con relativa documentazione e/o autocertificazioni, entro i termini dallo stesso stabiliti.

La presentazione di domande incomplete e/o con documentazione incompleta, insufficiente o inesatta potrà essere causa di esclusione della stessa ovvero di mancata attribuzione di punteggi.

#### **4) TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.**

Le domande dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Breda di Piave, corredate dai documenti e dalle autocertificazioni di cui al precedente punto 3, entro TRENTA GIORNI dalla data di pubblicazione del presente bando e cioè entro e non oltre le **ore 12.30 del giorno 26 OTTOBRE 2017** (per i richiedenti emigrati all'estero la scadenza è fissata per il giorno 10 novembre 2017).

Si intendono prodotte in tempo utile le domande inviate a mezzo raccomandata postale entro i suddetti termini, farà fede la data del timbro postale.

La presentazione della domanda oltre il termine indicato sarà causa di esclusione della stessa.

#### **5) FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA.**

Entro novanta giorni dalla scadenza del bando di concorso sarà formata la graduatoria provvisoria.

A parità di punteggio le domande di assegnazione saranno collocate in graduatoria in ordine crescente in relazione al reddito complessivo del nucleo familiare calcolato come previsto all'art. 2, comma 1, lettera e) della Legge Regionale n. 10/96. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.

Ai fini della valutazione del possesso da parte dei concorrenti del requisito del reddito di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) della Legge Regionale n. 10/96, qualora il reddito dichiarato ai fini fiscali apparisse inattendibile, il Comune trasmetterà agli Uffici Imposte, per gli opportuni accertamenti, la relativa documentazione. In tal caso il concorrente verrà collocato in graduatoria con riserva fino alla conclusione dell'accertamento.

Nella graduatoria saranno indicate anche le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.

Dopo l'approvazione, la graduatoria provvisoria con l'indicazione del punteggio sarà immediatamente pubblicata all'Albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi con l'indicazione dei modi e dei termini per ricorrere. Agli emigrati all'estero sarà data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria, del punteggio e della posizione conseguita, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Entro i trenta giorni successivi alla scadenza della pubblicazione della graduatoria provvisoria, nonché per gli emigrati all'estero, nei quarantacinque giorni successivi dall'invio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno della comunicazione di cui al precedente comma, gli interessati potranno presentare ricorso alla Commissione di cui all'art. 6 della Legge Regionale n. 10/96. **IL RICORSO DOVRÀ ESSERE DEPOSITATO PRESSO IL COMUNE DI BREDA DI PIAVE.**

Entro dieci giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione dei ricorsi, il Comune trasmetterà alla Commissione di cui all'art. 6 della citata Legge Regionale la graduatoria provvisoria unitamente ai ricorsi presentati. La Commissione di cui all'art. 6 della citata Legge Regionale, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione assumerà le decisioni sui ricorsi e le comunicherà al Comune che provvederà alla redazione ed approvazione della graduatoria definitiva.

La graduatoria definitiva di assegnazione sarà pubblicata con le stesse modalità previste per la graduatoria provvisoria di cui all'art. 5 della Legge Regionale n. 10/96.

#### **6) ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI**

L'assegnazione in locazione degli alloggi disponibili in favore degli aventi diritto sarà disposta secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva tenendo conto della superficie utile di ciascun alloggio disponibile e del numero dei componenti il nucleo familiare dell'aspirante assegnatario, dopo aver verificato la permanenza nell'aspirante assegnatario dei requisiti di cui all'art. 2 della L.R. 10/96, secondo quanto stabilito dall'art. 9 della L.r. Veneto n. 10/96. Il requisito di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), della citata Legge Regionale, dovrà permanere alla data dell'assegnazione con riferimento al limite vigente a tale data.

Il canone di locazione degli alloggi sarà determinato secondo quanto previsto dall'art. 18 della L.R. 10/96.

## **7) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, si informa che:

- a) i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento del presente Bando;
- b) il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- c) il conferimento dei dati e l'autorizzazione al loro trattamento sono obbligatori per dar corso alla domanda;
- d) titolare del trattamento è il Comune di Breda di Piave;
- e) responsabili del trattamento sono i soggetti pubblici o privati, incaricati o nominati dal Comune, che collaborano al procedimento di raccolta, caricamento, elaborazione e controllo della domanda (ATER di Treviso e gli altri soggetti preposti alla redazione della graduatoria ed Enti presso i quali potranno essere svolte le attività di controllo sulle autocertificazioni);
- f) in ogni momento il richiedente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

Breda di Piave, 26/09/2017

Il Responsabile di P.O. Area 3 - Servizi alla Persona  
Sandra Fedrigo

Documento firmato digitalmente